



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIV - n. 22

**Publicato sul sito www.agcm.it
3 giugno 2014**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C8027D - BANCA INTESA/SANPAOLO IMI	
<i>Provvedimento n. 24933</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	7
AS1126 – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7
AS1127 – PROVINCIA DI ROVIGO - REGOLAMENTO SULLE SCUOLE NAUTICHE	12
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	16
IP116B - EUROPCAR-ADDEBITO GIUBBINO CATARIFRANGENTE	
<i>Provvedimento n. 24921</i>	16

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C8027D - BANCA INTESA/SANPAOLO IMI

Provvedimento n. 24933

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2006 n. 16249, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione tra Banca Intesa S.p.A. e SanPaolo IMI S.p.A., prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, il pieno rispetto di alcune misure;

VISTA la propria delibera del 22 dicembre 2010 n. 21966, con la quale, a seguito di apposita istanza di revisione presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., è stata riformata la delibera del 20 dicembre 2006 n. 16249, limitatamente alle misure di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) relative ai mercati del settore assicurativo vita;

VISTA l'istanza della società Intesa SanPaolo S.p.A., pervenuta in data 6 marzo 2014, volta ad ottenere la revoca delle misure relative al settore assicurativo, disposte dall'Autorità con la delibera del 20 dicembre 2006 n. 16249, così come modificata dalla delibera del 22 dicembre 2010, n. 21966, consistenti in: (i) adottare gli strumenti organizzativi necessari affinché eventuali rappresentanti del gruppo Generali presenti nel Consiglio di Sorveglianza o nel Consiglio di Gestione della società Intesa SanPaolo S.p.A. e/o in comitati interni, e i membri di tali organi aventi legami personali diretti o indiretti con il gruppo Generali, siano esclusi dai flussi informativi, dalla partecipazione alle discussioni e dall'esercizio del diritto di voto negli organi di *governance* della società Intesa SanPaolo S.p.A. in tutte le materie inerenti al settore assicurativo vita; (ii) mantenere l'attuale modello *captive* in relazione ai prodotti assicurativi vita di Ramo I, III e V;

VISTA la successiva integrazione, pervenuta in data 16 aprile 2014 da parte della società Intesa Sanpaolo S.p.A., in merito ai mercati assicurativi interessati, a livello nazionale della produzione e a livello provinciale della distribuzione, nonché in merito alla *governance* della stessa società Intesa Sanpaolo S.p.A.;

CONSIDERATO che la valutazione dell'istanza della società Intesa Sanpaolo S.p.A., avente ad oggetto la rimozione delle misure imposte nell'ambito di un'operazione di concentrazione, deve essere effettuata in contraddittorio con la Parte e con gli eventuali terzi interessati;

RITENUTO, pertanto, necessario verificare se l'evoluzione dei mercati assicurativi vita rami I, III e V sia stato tale da comportare la revoca o la riforma delle misure relative alla *governance* e al modello distributivo della società Intesa Sanpaolo S.p.A., da ultime prescritte con la delibera del 22 dicembre 2010, n. 21966;

DELIBERA

- a) l'avvio di un procedimento per accertare se, nel contesto dei mercati assicurativi vita su cui incidono le misure relative alla *governance* e al modello distributivo della società Intesa Sanpaolo S.p.A., imposte dall'Autorità del 20 dicembre 2006, n. 16249 così come modificato con il provvedimento del 22 dicembre 2010, n. 21966, siano intervenuti mutamenti tali da giustificare la revoca o la riforma delle medesime misure;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti della società Intesa Sanpaolo S.p.A., ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Romano;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2014, fatto salvo il termine previsto per il rilascio del parere dell'IVASS, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1126 – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 4 marzo 2014

Ufficio per l’Ambito Territoriale Ottimale
di Monza e Brianza

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 19 febbraio 2014, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto della “*relazione sull’affidamento del servizio idrico integrato*” in attuazione dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27 dicembre 2013 dall’Ufficio per l’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza.

Con la delibera citata, dopo aver ripercorso le principali evoluzioni del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l’Ufficio d’Ambito ha concluso ritenendo che Brianzacque, affidatario diretto della gestione del SII¹, “*allo stato, soddisfa i tre requisiti prescritti dalla normativa per le forme di gestione in house*”. E ciò nonostante, nella relazione medesima, si dia atto della circostanza che il processo di retrocessione delle quote attualmente detenute da alcune società patrimoniali degli Enti locali sarà presumibilmente completato solo nel corso del 2014² e che la società continui ad essere controllata – pur se indirettamente – da Enti locali diversi dall’amministrazione affidante³.

L’Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Come noto, l’art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012 ha imposto l’obbligo alle amministrazioni competenti di adeguare le gestioni dei servizi pubblici locali non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il termine del 31 dicembre 2013 prescrivendo, a tal

¹ Con il parere vincolante della Conferenza dei Comuni n. 1 del 26 giugno 2013 e la conseguente delibera di AATO del 29 giugno 2013, n. 12, con cui: i) è stato confermato l’affidamento del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque per la durata di 20 anni; ii) è stato previsto il termine ultimo del 31 dicembre 2013 per il riassetto societario definitivo coerentemente al modello “in house”, ossia assicurando la retrocessione ai rispettivi Enti locali di tutte le quote di Brianzacque possedute dalle società partecipate dagli Enti medesimi.

² Dunque, detti Enti continuano ad essere soci indiretti della società Brianzacque. L’incidenza complessiva degli Enti locali nella struttura proprietaria – a tutto il 2014 – sarà pari all’80% circa della compagine sociale di Brianzacque.

³ Si tratta, in particolare di Idra, società partecipata sia da comuni della Provincia di Milano e da quelli di Monza e Brianza pur essendo Brianzacque il soggetto affidatario del servizio in Provincia di Monza e Brianza. Secondo la relazione tale situazione nel corso del 2014 risulterà profondamente modificata per effetto di due fatti concomitanti: • la completa attuazione della normativa regionale sul settore idrico, che prevede un solo gestore su base provinciale; • il progressivo trasferimento delle quote di partecipazione in Brianzacque direttamente agli enti locali, oggi soci indiretti della stessa, essendo proprietari delle società pubbliche che vi partecipano.

fine, la pubblicazione, entro la stessa data, di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste⁴.

Nel caso di affidamento secondo modalità *in house*, dunque, si tratta di evidenziare la compatibilità del modello di affidamento prescelto con i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza che, come noto, richiede che la stazione appaltante e l'impresa affidataria siano, nella sostanza, riconducibili al medesimo centro decisionale coniano, a tal fine, il concetto di "*controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*". Tale concetto è stato definito, nel corso degli anni, dalle pronunce della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale che consentono di tracciare alcuni requisiti fondamentali che l'impresa affidataria deve possedere ai fini del regolare affidamento diretto del servizio⁵.

È necessaria, in primo luogo, la partecipazione pubblica totalitaria. La partecipazione, pur minoritaria, di un'impresa privata esclude che l'amministrazione possa esercitare il controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. L'impresa, inoltre, non deve aver acquisito una "vocazione commerciale" riscontrabile in caso di eccessivo ampliamento dell'oggetto sociale, quando questo consente, ad esempio, di fornire servizi a favore di terzi (rispetto agli enti associati) ed attraverso moduli operativi ad ampio spettro (partecipazioni finanziarie ad altre società, concessione a terzi, esecuzione di operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari)⁶.

I principi sinteticamente esposti devono trovare applicazione anche nei casi in cui la società affidataria sia partecipata da una pluralità di enti pubblici. In tali ipotesi, in particolare, la giurisprudenza comunitaria suggerisce una verifica approfondita, caso per caso, dei poteri che ogni singolo Ente pubblico azionista che affidi un servizio possa esercitare nei confronti della società affidataria⁷. Il problema del riconoscimento del controllo analogo in presenza di società

⁴ Come noto, l'art. 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cd. decreto "milleproroghe"), ha posticipato al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione automatica delle gestioni non conformi al quadro comunitario.

⁵ Si considerino sul punto, Corte di Giustizia CE, 18 novembre 1999, nel procedimento C-107/98 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (diventato art. 234 CE), dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna nella causa dinanzi ad esso pendente tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, (TECKAL), Sentenza della Corte di Giustizia 11 gennaio 2005, nel procedimento C-26/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Naumburg (Germania) con decisione 8 gennaio 2003, nella causa Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH, c/ Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, (STADT HALLE), Corte di Giustizia CE, sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italia) con decisione 23 luglio 2003, nella causa Parking Brixen GmbH c/Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (PARKING BRIXEN) e, infine, Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza 27 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2004, nella causa tra Carbotermo S.p.A., Consorzio Alisei e Comune di Busto Arsizio, AGESP S.p.A. (CARBOTERMO) e Cons. giust. Amm. Reg. Sicilia, 4 settembre 2007, n. 719.

⁶ TAR Friuli Venezia Giulia, 12 dicembre 2005, n. 986.

⁷ In merito possono segnalarsi diverse pronunce, comunitarie e nazionali, che non offrono dei criteri univoci di identificazione del controllo analogo, ma lo riconoscono, caso per caso, in considerazione di vari elementi. La sentenza Tragsa (19 aprile 2007, nel procedimento C-295/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna) con decisione 1° aprile 2005, nel procedimento tra Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) e Transformación Agraria SA) e, ad esempio, ha riconosciuto il controllo analogo in capo a quattro enti locali che detenevano, congiuntamente, l'1% del capitale sociale di una società partecipata al 99% dallo Stato spagnolo affermando che, in relazione al contesto normativo che regolava l'attività della società, la stessa non potesse essere «considerata come un terzo rispetto alle comunità autonome che detengono una parte del suo capitale sociale». In senso opposto la sentenza Coname (Corte di Giustizia CE, 21 luglio 2005, nel procedimento C-231/03 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza 14 febbraio 2003, nella causa tra Consorzio Aziende

controllate da una molteplicità di enti locali è stato affrontato anche dalla giurisprudenza nazionale che, salvo rare eccezioni⁸, ha sempre valutato il controllo riferendosi alle circostanze del caso di specie⁹.

Nei casi in cui, peraltro, il controllo azionario dell'Ente o degli Enti sulla società affidataria è intermediato da ulteriori organismi societari soggetti anch'essi a controllo pubblico totalitario, la Corte di Giustizia, nella sentenza Carbotermo¹⁰, ha osservato che tale circostanza "può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale", pregiudicando, pertanto, la sussistenza stessa dei requisiti per la praticabilità dell'*in house*.

Tanto premesso, l'Autorità, pur prendendo atto del percorso intrapreso nell'ottica di regolarizzare il modello di affidamento del servizio idrico integrato, ritiene che la "relazione sull'affidamento del servizio idrico integrato" in attuazione dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27 dicembre 2013 dall'Ufficio per l'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza non dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per la praticabilità dell'affidamento secondo modalità *in house* dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo alla dimostrazione della sussistenza di un effettivo controllo analogo dell'ente affidante sull'affidatario.

Ed infatti, l'assetto di controllo di tale società continua a vedere la presenza di società di capitali "intermediarie" -il cui controllo è riconducibile a numerosi Enti locali appartenenti anche a Province diverse da quella di Monza Brianza¹¹ i cui statuti appaiono conferire alle stesse quella "vocazione commerciale" incompatibile con i citati parametri fissati dalla giurisprudenza comunitaria. Tali circostanze appaiono suscettibili di veicolare negli organismi societari di Brianzacque interessi imprenditoriali eterogenei e diversi rispetto a quelli di cui dovrebbero essere, invece, portatori gli Enti locali affidanti della Provincia di Monza Brianza¹².

Tali considerazioni appaiono, peraltro, supportate dall'analisi della partecipazione dei soci di Brianzacque alle sedute dell'assemblea ordinaria del 16 dicembre 2013 e dell'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013, nel corso delle quali, rispettivamente, sono stati approvati il

Metano (Coname) e Comune di Cingia de' Botti) nega la sussistenza del controllo analogo in presenza di una partecipazione dell'Ente affidante dello 0,97%.

⁸ Si veda CdS 19 febbraio 2004, n. 679, in *Foro it.*, 2004, IV, c. 193 e ss, con nota critica di URSI, *Brevi osservazioni sui presupposti dell'approvvigionamento «in house» di servizi pubblici locali alla luce del nuovo testo dell'art. 113, 5° comma, lett. c), del testo unico sugli enti locali*, che ha riconosciuto il controllo analogo in capo ad una società partecipata solo al 3% dall'ente locale affidante e CdS 22 dicembre 2005, n. 7345, in base al quale «il problema della sussistenza del "controllo analogo" si risolve in senso affermativo se la mano pubblica possiede la totalità del pacchetto azionario della società affidataria».

⁹ Sul punto si vedano TAR Toscana, 28 luglio 2004, n. 2833, che ha escluso il controllo analogo in presenza di una società partecipata in via indiretta e in misura assolutamente minoritaria dal comune affidante e TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, 16 marzo 2006, n. 301, che ha escluso il controllo analogo in presenza di una partecipazione dell'1,96%.

¹⁰ Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza 27 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2004, nella causa tra Carbotermo SpA, Consorzio Alisei e Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA.

¹¹ Il capitale sociale di Brianzacque s.r.l. è detenuto dalla società Idra Patrimonio SpA per il 37,88%, Tale società è controllata per il 12,50% ciascuna dalle Province di Milano e Monza/Brianza, da 7 comuni che detengono, complessivamente circa il 34% del capitale, dall'Azienda Speciale farmacie comunali per il 6,08% e da "altri" soci per il 34% circa del capitale.

¹² Si pensi, a titolo esemplificativo, allo statuto della società Gelsia Reti che consente a quest'ultima di svolgere numerose attività che vanno dalla distribuzione del gas alla realizzazione dei reti tecnologiche, alla gestione per conto proprio o di terzi di servizi di telecomunicazione. Fonte: *Cerved*. Le stesse considerazioni valgono per le società Idra Patrimonio, ALSI e ASML.

“regolamento per il controllo analogo della gestione del servizio idrico secondo il modello in house” e il progetto di fusione per incorporazione della società ALSI S.p.A. in Brianzacque. Nonostante si trattasse, infatti, di riunioni assembleari di centrale importanza nell’ambito dell’intrapreso percorso di regolarizzazione di quella *“relazione interorganica”* che dovrebbe sussistere tra gli Enti locali e società affidataria, si è registrata una presenza di soci appena superiore alla maggioranza del capitale sociale (8 soci nel primo caso e 9 nel secondo), con una netta prevalenza, in termini di rappresentanza, delle partecipazioni detenute dalle società patrimoniali (AEB S.p.A., ALSI S.p.A., ASML S.p.A. e Gelsia Reti s.r.l.).

Tanto premesso, l’Autorità ritiene che la *“relazione sull’affidamento del servizio idrico integrato”* in attuazione dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27 dicembre 2013 dall’Ufficio per l’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e tutti gli atti presupposti, nei limiti in cui non dimostrano la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la praticabilità dell’affidamento secondo modalità *in house* dei servizi pubblici locali, sottraendo, per tale via, quote di fatturato alle altre imprese attive sul mercato e determinando una posizione di ingiusto vantaggio di Brianzacque alla quale viene garantito l’affidamento diretto dei servizi, integrino una violazione dei principi a tutela della concorrenza.

Ai sensi dell’articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Comunicato in merito all'adeguamento dell'ATO Monza Brianza al parere espresso dall'Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in ordine alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27 dicembre 2013 con cui è stata approvata la "relazione sull'affidamento del servizio idrico integrato" in attuazione dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 maggio 2014, ha deciso che non impugnerà davanti al Tar competente la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27 dicembre 2013 con cui è stata approvata la "relazione sull'affidamento del servizio idrico integrato" in attuazione dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012. L'Autorità ha infatti ritenuto che siano venuti meno i presupposti per l'impugnazione ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, a seguito dell'avvenuto adeguamento dell'amministrazione intimata al relativo parere motivato in precedenza inviato dall'Autorità.

In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 19 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, l'Autorità aveva ritenuto che il richiamato provvedimento non dimostrasse la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per l'affidamento *in house* della gestione del servizio idrico integrato alla società Brianzacque, integrando, per tale via, una violazione dei principi a tutela della concorrenza.

A seguito del ricevimento del parere motivato, con comunicazione del 9 maggio 2014, l'AATO Monza Brianza ha informato l'Autorità del sostanziale completamento del processo di regolarizzazione del modello di affidamento del servizio idrico integrato ai parametri fissati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la praticabilità dell'*in house providing*. Per effetto delle operazioni riguardanti le società Idra Patrimonio S.p.A. e ALSI S.p.A., in particolare, il capitale sociale di Brianzacque risulterà nella diretta proprietà degli Enti locali in una misura superiore al 95%.

Preso atto dell'avvenuto adeguamento al parere motivato inviato ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, l'Autorità ha pertanto disposto l'archiviazione del procedimento ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di rimuovere qualsiasi dubbio sull'effettività del controllo analogo esercitato dagli Enti affidanti sulla società Brianzacque S.p.A.

AS1127 – PROVINCIA DI ROVIGO - REGOLAMENTO SULLE SCUOLE NAUTICHE

Roma, 28 febbraio 2014

Provincia di Rovigo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 12 febbraio 2014, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente ad alcune previsioni della Delibera Consiliare n. 42/54777 adottata dalla Provincia di Rovigo il 19 dicembre 2013, recante il "*Regolamento sulle scuole nautiche n. RE06B*" (di seguito anche Regolamento).

Tale Regolamento definisce i requisiti necessari per esercitare l'attività di scuola nautica, presentando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

In particolare, il Regolamento richiede il possesso di alcuni requisiti finanziari e organizzativi i quali risultano discriminatori e ingiustificatamente restrittivi della concorrenza, in quanto suscettibili di introdurre, per le scuole nautiche da esso regolate, oneri maggiori rispetto a quelli sostenuti da altri soggetti operanti nello stesso settore di attività e sottoposti ad altro tipo di regolamentazione.

Più precisamente, il richiamato Regolamento impone alle Scuole nautiche di:

- a) dotarsi di un "*responsabile didattico*" nella sede principale e anche in ogni sede secondaria, prescrivendo altresì che tale figura abbia gli stessi requisiti morali e professionali del titolare (artt. 13 e 14), e che faccia parte dell'organico della scuola nautica (art. 15)¹;
- b) dimostrare una "*adeguata capacità finanziaria*", attraverso un certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami, pesi e oneri, di valore non inferiore a circa 51.000 € o nell'attestazione di una fidejussione di almeno circa 25.000 €, rilasciata da società finanziarie o aziende e istituti di credito con un capitale sociale di oltre 2.500.000 € (art. 16).

L'Autorità osserva in primo luogo che l'obbligo di dotarsi di un direttore didattico (art. 15), da assumere nell'organico di ciascuna sede secondaria, che abbia titoli almeno pari a quelli del titolare, è suscettibile di frapporre ingiustificati ostacoli all'ingresso nel mercato delle scuole nautiche, introducendo oneri che soltanto gli operatori già attivi sul mercato e di maggiori dimensioni o i circoli nautici sono in grado di sostenere².

Anche con riguardo alla previsione di cui all'art. 16 del Regolamento occorre sottolineare la natura di ingiustificato ostacolo all'ingresso nel mercato della necessità di dimostrare nei termini previsti

¹ Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, il titolare (e dunque anche il responsabile didattico) deve essere in possesso, in alternativa, di abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione, di titolo professionale per servizi di coperta del diporto, docente di un istituto nautico o professionale per la navigazione, ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre 10 anni, avere conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

² Cfr. la Segnalazione relativa all'articolo 123, comma 7, del nuovo codice della strada (AS10939, del 29 ottobre 2013, in Boll. n. 45/13 e la segnalazione Nuovo Codice della Strada - Regolamentazione dell'attività delle autoscuole (AS741), del 5 agosto 2010, in Boll. n. 30/10.

una determinata capacità finanziaria al fine di svolgere un'attività economica libera sul mercato, considerando che, anche laddove fosse ritenuto necessario dimostrare l'idoneità ad avviare regolarmente l'attività di impresa sotto tale profilo, questa potrebbe essere facilmente dimostrata con modalità meno onerose e sarebbe comunque garantita dalla pignorabilità dei beni aziendali.

A fronte del fatto che gli enti e associazioni riconosciuti a livello nazionale -soggetti alla regolamentazione del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 43 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante il "*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*" (c.d. Codice Nautico)- pur operando nello stesso mercato delle scuole nautiche, sono tenuti a rispettare solo requisiti estremamente generici previsti dal D.M. del 25 febbraio 2009, concernente le "*Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale*"³, i richiamati requisiti stabiliti dal Regolamento provinciale risultano ostativi allo sviluppo concorrenziale del mercato di cui trattasi, senza che ne risulti dimostrata una giustificazione in termini di pubblico interesse, né, in tal caso, la caratteristica di misure regolamentari di minor impatto restrittivo possibile⁴.

Pertanto, anche alla luce delle informazioni pervenute in data 11 febbraio 2014, che non forniscono giustificazioni idonee a supportare, in un'ottica di proporzionalità, tali restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di scuola nautica, la Delibera Consiliare n. 42/54777, adottata dalla Provincia di Rovigo il 19 dicembre 2013, recante il "*Regolamento sulle scuole nautiche n. RE06B*", si pone, nei limiti suesposti, in contrasto con il quadro normativo europeo e nazionale in materia di attività di servizio e, in particolare, con gli artt. 10, 11, 14 e 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59⁵ che recepisce la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva servizi), nonché con l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148⁶.

³ L'art. 1, comma 2, del D.M. 25 febbraio 2009 richiede di "*a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative non a fine di lucro; b) avere svolto attività d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni; c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimità delle acque marittime od interne, idonea allo svolgimento dell'attività nautica*".

⁴ E infatti, anche a voler ritenere necessario il possesso dei requisiti sopra illustrati, l'amministrazione avrebbe potuto optare per modalità meno onerose, che: *a)* consentano di far crescere nel tempo il trattamento economico del responsabile didattico secondo la maggior esperienza acquisita nella sede secondaria; *b)* non stabiliscano importi minimi della garanzia bancaria e del valore del bene garantito e prevedano la possibilità di dimostrarla con ogni mezzo.

⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O. n.75, in base alla quale "*l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie*".

⁶ Recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, il cui art. 3 nel prevedere la "*Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*", al comma 7 stabilisce che "*Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza*".

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia di Rovigo dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso avverso la Delibera consiliare n. 42/54777, adottata dalla Provincia di Rovigo il 19 dicembre 2013, recante il "Regolamento sulle scuole nautiche n. RE06B"

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 maggio 2014, ha deciso che non impugnerà davanti al Tar competente la Delibera consiliare n. 42/54777, adottata dalla Provincia di Rovigo il 19 dicembre 2013, recante il "Regolamento sulle scuole nautiche n. RE06B". Infatti, l'Autorità ha ritenuto che sono venuti meno i presupposti per l'impugnazione ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990.

In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 12 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, l'Autorità aveva rilevato che il richiamato provvedimento integrasse una violazione dei principi nazionali ed europei a tutela della concorrenza, nella misura in cui l'imposizione di un responsabile didattico nella sede principale e secondaria della scuola nautica, dotato dei medesimi requisiti morali e professionali del titolare e facente parte dell'organico della scuola, nonché la dimostrazione di una capacità finanziaria, attraverso onerose garanzie, sembravano determinare una lesione degli articoli 10, 11, 14 e 15, del d.lgs. n. 59/2010 e dell'art. 3, comma 7, del d.l. n. 138/2011, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della l. n. 148/2011.

A seguito del ricevimento del parere motivato dell'Autorità, la Provincia di Rovigo, con comunicazione pervenuta il 5 maggio 2014, ha illustrato più compiutamente la *ratio* sottesa all'individuazione dei requisiti richiesti alle scuole nautiche. In particolare, per quanto concerne il profilo del *responsabile didattico*, la presenza obbligatoria di tale figura professionale in ciascuna sede, consentendo il cumulo delle funzioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, non appare incidere in maniera significativa sull'autonomia imprenditoriale di ciascuna scuola nautica e, in definitiva, sulle condizioni concorrenziali del mercato di riferimento.

Tanto premesso, anche le garanzie richieste dalla Provincia, in termini di requisiti di capacità finanziaria richiesti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica non appaiono costituire un significativo ostacolo all'accesso o all'esercizio della relativa attività.

Preso atto delle motivazioni esposte dalla Provincia in relazione al parere motivato inviato ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, dunque, l'Autorità ha disposto l'archiviazione del

procedimento ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di rimuovere i dubbi concorrenziali espressi nel parere del 12 febbraio 2014.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP116B - EUROPCAR-ADDEBITO GIUBBINO CATARIFRANGENTE

Provvedimento n. 24921

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza IP116B, adottato dall'Autorità il 9 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo - e notificato a Europcar Italia S.p.A. in data 15 gennaio 2014 - nel quale è stato fissato il termine di conclusione del procedimento entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento medesimo;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la specifica richiesta di audizione formulata dal professionista durante il procedimento e conseguentemente, la necessità di assicurare un adeguato contraddittorio alla Parte;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare di venti giorni il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 4 giugno 2014 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chiappa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXIV- N. 22 - 2014

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
